

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2
Olbia

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 667 DEL 20 10 31 2012

OGGETTO: Stipula convenzione con l'Associazione Regionale Protezione Ambiente Natura Sardegna (A.R.P.A.N.S.) di Olbia per servizio di tutela degli animali.

L'anno duemiladodici il giorno Venti del mese di Maggio in Olbia, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2.

IL DIRETTORE GENERALE

Dottor Giovanni Antonio Fadda

Sentiti i pareri favorevoli del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Giorgio Tidore

e del

DIRETTORE SANITARIO

Dottorssa Maria
Serena Fenu

- RICHIAMATE** le leggi sul volontariato (Legge 266/91, L. R. n. 39/1993 e s.m.i.) ed la L.R. n. n. 21/1994 "Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina";
- CONSIDERATO** che alcune Associazioni di Volontariato operanti nel settore della protezione degli animali prestano il proprio servizio in favore dell'Azienda, mettendo a disposizione del Servizio Veterinario dell'Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (S.I.A.P.Z.) le proprie guardie zoofile aventi la qualifica di Guardie Particolari Giurate, con funzioni integrative, di supporto e non sostitutive delle prestazioni e competenze di quest'ultimo;
- CONSIDERATO** che tale servizio è reso gratuitamente;
- VISTA** la nota prot. n. 61362 del 08.11.2011 dell'Associazione Regionale Protezione Ambiente Natura Sardegna Onlus (A.R.P.A.N.S.) di Olbia avente ad oggetto la richiesta di convenzionamento con l'Azienda;
- CONSIDERATO** che con nota prot. n. 1245 del 10.01.2012 è stato comunicato il parere favorevole alla stipula della convenzione del Direttore del Servizio Veterinario dell'Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche e del Responsabile del procedimento per la lotta al randagismo per un periodo di 2 anni, da redigersi in conformità allo schema allegato al presente atto;
- SU** conforme proposta del S.I.A.P.Z.;
- Visti:** il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
l'Atto Aziendale;

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate,

- di approvare la convenzione con l'Associazione Regionale Protezione Ambiente Natura Sardegna Onlus (ARPANS) di Olbia, da redigersi secondo lo schema allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- di incaricare della stipulazione della suddetta convenzione l'Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione e dell'esecuzione del presente atto il S.I.A.P.Z. del Dipartimento di Prevenzione.

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Serena Fenu




IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO



Dott. Giorgio Tidone



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giovanni Antonio Fadda




Area AAGGAALLC
Pintor Tenne 

da compilarsi a cura del Servizio / Struttura proponente/estensore

(luogo e data) _____, ____/____/____.

La presente deliberazione:

... è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

oppure

... deve essere comunicata al competente Assessorato regionale ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10

Il Responsabile del Servizio/Struttura _____ (proponente/estensore)

(firma) _____

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia

dal 23/03/2012, e che:

✶ è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

... con lettera in data ____/____/____, protocollo n. _____, è stata inviata all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, 23/03/2012

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

La presente deliberazione:

... è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del

____/____/____.

... è stata annullata, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del

____/____/____.

... è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, ____/____/____.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Per copia conforme all'originale esistente agli atti della Azienda Sanitaria Locale n. 2, per uso

Olbia, ____/____/____.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

**CONVENZIONE TRA L'ASL N° 2 DI OLBIA E L'ASSOCIAZIONE
REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE NATURA SARDEGNA
ONLUS DI OLBIA.**

L'anno duemiladodici, il giorno _____ del mese di _____, in
Olbia

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia, con sede in Olbia nella Via
Bazzoni Sircana n. 2 / 2 A, C.F. 01687160901, in persona del Direttore
Generale, legale rappresentante, Dottor Giovanni Antonio Fadda, nato ad
Ittiri il 01.09.1937 e domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della
A.S.L., d'ora innanzi denominata ASL;

E

**L'Associazione Regionale Protezione Ambiente Natura Sardegna
Onlus (A.R.P.A.N.S.)**, con sede in Olbia, Via Bellini n. 26, C.F.
91031360901, legalmente rappresentata dal Sig. Giovanni Maria Soru, nato
ad Olbia il 24.09.1969 ed ivi residente, d'ora innanzi denominata
Associazione;

PREMESSO

-che l'ASL riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di
volontariato come espressione di partecipazione e di solidarietà e intende
avvalersi della collaborazione volontaria, libera e gratuita dell'Associazione
nell'attuazione del servizio di tutela degli animali da affezione, in
conformità alle finalità di cui alle leggi sul volontariato: Legge quadro n.



266/91, Legge Regionale n. 39/1993 e successive modificazioni e integrazioni;

-che l'Associazione ha chiesto di collaborare con la ASL, ferme restando le competenze di quest'ultima come da L.R. n. 21/94 e successive integrazioni e modifiche, attraverso le prestazioni volontarie dei propri aderenti rivolte al rispetto della menzionata Legge regionale e delle altre norme relative alla tutela e protezione degli animali, in particolare con riguardo agli animali da affezione;

-che le Guardie Zoofile dell'Associazione operano allo scopo di affiancare gli organi pubblici sull'osservanza della vigente normativa in materia di protezione degli animali;

-che l'Associazione è regolarmente iscritta al n. 1531 del Registro Generale del Volontariato di cui all'art. 5 della L.R. n. 39 del 13/09/1993, Settore Ambiente Sezione Protezione Civile con decorrenza dal 7 Marzo 2006.

Tutto ciò premesso, che fa parte integrante e sostanziale della presente convenzione, si conviene quanto segue:

ARTICOLO 1 – Oggetto della convenzione

L'Associazione collabora con l'ASL – tramite le proprie Guardie Zoofile aventi la qualifica di Guardie Particolari Giurate, nominate con Decreto Prefettizio ai sensi della vigente normativa – in base alla Legge regionale 18/05/1994 n. 21, secondo le direttive del Servizio Veterinario dell'Igiene degli Allevamenti e delle produzioni zootecniche dell'ASL, a titolo volontario e gratuito, con funzioni integrative, di supporto e non sostitutive delle prestazioni e competenze di quest'ultimo, per lo svolgimento di



compiti di vigilanza sull'applicazione della suddetta legge regionale e delle altre vigenti norme in materia di protezione degli animali e nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina.

ARTICOLO 2 – Finalità

L'associazione garantisce lo svolgimento delle attività di vigilanza nel rispetto dei principi e delle proprie finalità costitutive, nonché delle finalità previste dalla legislazione vigente in materia e dalla presente convenzione, per la salvaguardia del patrimonio zoofilo.

ARTICOLO 3 – Modalità di esecuzione del servizio

L'Associazione offre la disponibilità di n. 14 aderenti volontari (di cui all'allegato elenco) che si impegnano a prestare gratuitamente l'opera di cui agli articoli precedenti, nel rispetto della presente convenzione, in ubbidienza alle direttive che verranno emanate di volta in volta dal Servizio Veterinario dell'ASL, in spirito di servizio, secondo le necessità operative del momento e in pieno rispetto delle prestazioni svolte a titolo volontario e gratuito, precludendo, quindi, l'obbligatorietà nell'espletamento dei servizi di urgenza.

Ai sensi dell'articolo 14 comma 3 della Legge regionale n. 39/1993, con la presente convenzione si garantisce il rispetto da parte dei volontari delle disposizioni di legge e dei regolamenti interni relativi all'attività del Servizio veterinario dell'ASL; si garantisce, inoltre, la riconoscibilità dei volontari e dell'organizzazione di appartenenza, nonché il rispetto della libertà, della dignità personale, dei diritti, delle convinzioni e della riservatezza degli utenti con cui abbiano contatto in occasione o durante lo svolgimento dell'attività di vigilanza dedotta in convenzione.



Le Guardie Zoofile volontarie esercitano l'attività di cui all'art. 1 della presente convenzione nell'ambito del territorio dei Comuni di Olbia, Golfo Aranci, Telti, Monti, Loiri Porto San Paolo.

Le Guardie Zoofile volontarie, prima di accertare un illecito alla vigente normativa in materia di protezione degli animali, hanno l'obbligo di qualificarsi esibendo il tesserino di riconoscimento contenente, oltre alle generalità, gli estremi del provvedimento prefettizio di riconoscimento alla qualifica di guardia zoofila e la durata della validità.

Nel caso di immediata contestazione, le guardie zoofile redigono apposito verbale di accertamento degli illeciti, predisposto dall'ASL, e lo trasmettono al Servizio Veterinario dell'ASL, informandone contestualmente il Sindaco del Comune nel cui territorio è stata accertata l'infrazione.

Il Responsabile dell'Associazione per le attività di vigilanza dedotta in convenzione è il Sig. _____ nato a _____ il residente a _____ in via _____ C.F. _____, titolare del decreto di nomina a GPG n. _____ del _____ rinnovato in data _____.

ARTICOLO 4 – Registro dei volontari

L'Associazione si impegna a tenere il registro degli aderenti che prestano attività di volontariato ai sensi della presente convenzione. Nel registro devono essere indicati per ciascun aderente le complete generalità, il luogo e la data di nascita e la residenza. L'Associazione si impegna altresì a comunicare tempestivamente alla ASL le variazioni dell'elenco dei propri aderenti volontari.

ARTICOLO 5 – Assicurazioni

L'Associazione si impegna ad assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato ai sensi della presente convenzione, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività prestata.

Tale assicurazione deve essere stipulata in forma collettiva o in forma numerica, per cui, in forza di un unico vincolo contrattuale, venga determinata una molteplicità di rapporti assicurativi riguardanti una pluralità di soggetti assicurati determinati o determinabili, con riferimento al registro di cui all'articolo 4.

L'Associazione si impegna altresì a trasmettere alla ASL la copia delle predette polizze in corso di validità e delle successive rinnovazioni.

ARTICOLO 6 – Interventi informativi ed educativi

Per quanto concerne le attività promozionali, l'Associazione si impegna, nei limiti delle proprie possibilità, a collaborare con l'ASL per lo svolgimento di iniziative pubbliche e comunque finalizzate ad informare e sensibilizzare l'opinione pubblica al rispetto degli animali ed alla tutela della loro salute.

ARTICOLO 7 – Prestazioni a carico dell'Associazione

L'Associazione, per quanto concerne i compiti di vigilanza e di controllo espletati dalle proprie guardie zoofile, nei limiti delle proprie risorse umane, tecniche ed economiche, si impegna a:

- svolgere attività di vigilanza sull'osservanza delle vigenti norme per la protezione degli animali;



- segnalare al Servizio Veterinario dell'Igiene degli Allevamenti e delle produzioni zootecniche dell'ASL qualsiasi illecito riscontrato nello svolgimento dei compiti di vigilanza come da precedente punto;
- segnalare in modo immediato, verbalmente o telefonicamente, al Servizio Veterinario dell'ASL quei casi che richiedono il tempestivo intervento di quest'ultimo;
- predisporre una relazione annuale dettagliata sull'attività svolta e oggetto della presente convenzione. La suddetta relazione, da redigersi su uno schema concordato con la ASL, dovrà essere comunicata entro il 30 marzo dell'anno successivo a cui si riferisce l'attività svolta e, in ogni caso, ogni volta ne venga fatta richiesta.

ARTICOLO 8 – Prestazioni a carico dell'ASL

Il Servizio Veterinario dell'Igiene degli Allevamenti e delle produzioni zootecniche dell'ASL si impegna a:

- identificare le funzioni di indirizzo e di coordinamento necessarie all'attuazione dell'attività oggetto della presente convenzione;
- istituire, con la collaborazione dell'Amministrazione regionale, corsi di formazione ed aggiornamento delle guardie zoofile;
- attuare interventi informativi ed educativi finalizzati alla protezione degli animali, alla prevenzione del randagismo ed al controllo delle nascite rivolti a tutta l'opinione pubblica;
- provvedere alla trasmissione degli aggiornamenti legislativi e procedurali concernenti i compiti delle guardie zoofile;
- fornire la modulistica di servizio (verbali di accertamento e di segnalazione).



ARTICOLO 9 – Comunicazione protezione dei dati

L'ASL fornisce all'Associazione gli strumenti e i dati di conoscenza necessari ad un corretto ed adeguato svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, nei modi e con i limiti di legge di cui al D.L.vo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), nei limiti quindi strettamente necessari alle attività istituzionali, ai soli fini dell'espletamento delle attività dedotte nella presente convenzione, fermo restando il segreto sulle informazioni apprese in occasione della suddetta attività.

ARTICOLO 10 – Durata della convenzione

La presente convenzione ha la validità di due anni con decorrenza dalla data di stipula e può essere disdetta dalle parti previo preavviso di un mese, in qualunque momento.

ARTICOLO 11 - Clausola risolutiva

In caso di violazione delle norme su indicate, dei relativi regolamenti di attuazione e comunque di gravi inadempienze ad obblighi previsti dalla presente convenzione a carico dell'Associazione, l'ASL, a suo insindacabile giudizio, può decidere con effetto immediato la risoluzione della presente convenzione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'A.S.L. n. 2 Olbia

Il Direttore Generale

Dott. Giovanni Antonio Fadda



Per l'Associazione

Il Presidente

Sig. Giovanni Maria Soru
